SENTENZA

Corte Giustizia Trib. II grado Emilia-Romagna sez. XIV - Bologna, 22/11/2024, n. 1045

Intestazione

Svolgimento del processo

Considerato

- che la soc. R. S.P.A. (di seguito 'R.') è società commerciale che opera nel settore della Grande Distribuzione di generi alimentari e non alimentari, gestendo in Comune di Reggio nell'Emilia un esercizio commerciale sito in via J.L. n. 1/A catastalmente individuato al foglio n. (omissis…), mappali n. (omissis…) e (omissis…), adibito a supermercato;

- che il Comune di Reggio Emilia in data 3 aprile 2028, ha notificato alla soc. R. gli Avvisi di accertamento n. (omissis…), 747, 748 e 749 del 28 febbraio 2018 con cui ha preteso il recupero della Tassa Rifiuti relativa agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, sul presupposto della tassabilità del locale adibito a parcheggio coperto (…) *'utilizzato dal contribuente in relazione all'attività economica svolta'* per una superficie di 1.614 mq calcolata applicando una riduzione del 50% della superficie complessiva risultante dai dati castali e corrispondente in via presuntiva alle zone di transito e a quelle adibite a manovra (cfr. doc. 2-5).

- Che in particolare, gli avvisi notificati quantificavano gli importi dovuti come segue:

- 6.068,00 euro per l'anno 2013;
- 5.863,00 euro per l'anno 2014,
- 6.533,00 euro per l'anno 2015;
- 6.631,00 euro per l'anno 2016.

- Che con ricorso innanzi alla C.T.P. Reggio Emilia (n. (omissis…)/2018 R.G.), R. ha impugnato i predetti avvisi di accertamento, assumendo l'illegittimità della pretesa comunale di assoggettare a tassazione superfici che per la Legge (art. 14, comma 4 D.L. n. 201/2011 e art. 1, comma 641 Legge n. 147/2013) e per il Regolamento comunale (artt. 5 Reg. TARES e 5 Reg. TARI), devono ritenersi esenti da tributo nella loro interezza e non solo limitatamente alle aree di manovra e di transito;

- che radicato il contraddittorio, con la sentenza n. 141/1/2019 la C.T.P. Reggio nell'Emilia ha accolto il ricorso proposto da R.,

tanto premesso ed esposto, ha proposto appello, contestando *in toto* la sentenza gravata per erronea interpretazione del dettato normativo.

Radicato il contraddittorio, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2024.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e come tale merita accoglimento.

La lettura proposta dal giudice di primo grado muove dall'art. 1, comma 641 L. 147/2013, in forza della quale la norma escluderebbe dalla tassazione le aree pertinenziali ivi comprese le aree destinate a parcheggio gratuito in favore della clientela e del personale dipendente, in ragione dell'assoggettamento a tassazione dell'immobile principale.

In particolare, nella lettura proposta, si provvede ad un'estensione della disposizione normativa in esame, laddove esclude dalla TARI *«le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva».*

Orbene, ritiene questa Corte di Giustizia che l'eccezione prevista dal legislatore è per sua natura, di stretta interpretazione in quanto fondata sull'ovvio presupposto fattuale che le aree scoperte pertinenziali o accessorie siano quelle di ordinaria strumentalità immobiliare, come tali *"ancillari"* rispetto all'immobile principale in quanto non dotate di una utilità autonomamente valutabile per estensione e destinazione, come invece un parcheggio coperto.

Ed invero, i locali sottoposti a tassazione sono composti dall'intera area adibita a parcheggio coperto sottostante il centro commerciale, destinati all'utilizzo della clientela al fine di assicurare un più facile e sicuro accesso all'attività espletata.

Sul punto, la Corte di Giustizia non può non richiamarsi all'orientamento espresso dalla Suprema Corte anche di recente con la sentenza 16265/2024 (seguita a breve dalla sentenza n. 19631/2024) in forza della quale *"la valutazione del Giudice d'appello risulta conforme al reiterato orientamento giurisprudenziale, che ha ravvisato (in relazione ad area adibita a parcheggio) che le aree frequentate da persone sono presuntivamente produttive di rifiuti"* (cfr. Cass. 18 luglio 2019, n. 19328, che richiama 13 marzo 2015, n. 5047 e Cass. 17 luglio 2017, n. 17311);

2.4 ai sensi dell'art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993 (replicabile anche nella TARI *ex* 1 comma 641 legge 27 dicembre 2013 n. 147), la tassa sui rifiuti deve essere applicata nei

confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale;

2.5 per locali si intendono, dunque, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, mentre per aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, e soggette a tributo sono, ad esempio, anche le aree coperte o scoperte destinate a parcheggi frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti (Cass. 17 settembre 2019 n. 23058; 11 aprile 2018 n. 8908; Cass. 26 luglio 2017 n. 18500; Cass. 15 luglio 2016 n. 17623; Cass. 13 marzo 2015 n. 5047; Cass. 1 luglio 2004 n. 12084);

2.6 come si è detto, **secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, *«i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti»* (cfr. Cass del 13.03.2015, n. 5047; Cass. del 26.06.2017, n. 17311; Cass. Del 18.07.2019, n. 19328; Cass. del 31.08.2022, n. 25630, in motiv.);**

2.7 in questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo dell'occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti, spettando quindi al contribuente, in ossequio alla regola generale, dedurre e provare il presupposto dell'esenzione e cioè la concreta inidoneità dell'area alla produzione dei rifiuti (ad esempio la mancata utilizzazione e/o utilizzabilità dell'area; cfr Cass. 14/09/2016, n. 18054) ovvero il rapporto di pertinenzialità con i locali tassati;

2.8 questa Corte, con la sentenza 11 aprile 2018, n. 8908, nel caso di un parcheggio di un centro commerciale, ha peraltro chiarito che il vincolo di destinazione «ad uso pubblico» del parcheggio non giustifica l'esonero dal pagamento del tributo;

2.9 ne consegue che ciò che rileva è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti a causa della presenza umana, a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi e dalla destinazione funzionale dell'immobile, e ricorre, sul punto specifico, quanto più volte osservato da questa Corte, da cui si evince che l'esenzione non opera per le aree scoperte - non produttive di rifiuti speciali non assimilabili - anche se funzionalmente collegate alle aree del processo industriale, essendo stato stabilito da Cass. 4.12.2009, n. 25573 (così anche in Cass. 5.05.2010, n. 10813 ed altre successive) che *«in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono escluse dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali,*

tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali - allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti -, ma non anche i locali e le aree destinati all'immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità posta dall'art. 62, comma 1, prima parte… non assume(ndo)… rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 1993» (cfr. Cass. n. 18500 del 26 luglio 2017);

2.10 ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi (che si tratti di aree coperte o scoperte; cfr. Cass. n. 8908 dell'11.4.2018 in motiv.) in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia (circostanza esclusa dai giudici d'appello nel caso di specie) ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (cfr. Cass. n. 5047 del 13/03/2015), posto che, come affermato da questa Corte con la pronuncia n. 17434/2017, le aree frequentate da persone (tali essendo ovviamente i parcheggi) sono in genere da considerare produttive di rifiuti, e quindi assoggettate a tassazione, in considerazione del naturale flusso giornaliero di autovetture nei parcheggi medesimi;

2.11 in definitiva, sono pienamente applicabili, per identità di *ratio*, anche alla TARI i principi affermati da questa Corte con l'ordinanza 16 giugno 2021, n. 17030 con riguardo alla TARSU, secondo cui l'art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 507 del 1993 pone una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, al fine dell'esenzione dalla tassazione, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, elementi che sono stati esclusi in fatto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con accertamento insindacabile in questa sede, se non nei limiti della censura *ex* art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (non formulata dalla ricorrente).

Orbene, nel caso in esame, è pacifica la natura di parcheggio dell'ampia area ripresa a tassazione, e la sua devoluzione a servizio del centro commerciale, con l'accesso aperto al pubblico con conseguente produzione di rifiuti insiti nella sua concreta utilizzazione, per cui in assenza di ogni prova contraria, deve pertanto ritenersi fondato l'appello.

Quanto infine all'eccezione sollevata dal contribuente con ad oggetto i criteri di liquidazione delle spese operata a norma degli artt. 12,15 del D.Lgs. 546/92, per essersi l'Amministrazione costituita per il tramite di un proprio funzionario, è appena il caso di operare il richiamo all'orientamento costante della Suprema Corte che con la recente ordinanza 19.04.2024 n.

10705 ha chiarito che in tema di contenzioso tributario, all'Amministrazione finanziaria (nella specie, l'Agenzia delle Dogane) assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione delle spese va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24675 del 23/11/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23055 del 17/09/2019; Cass. Sez. 5, Ordin. n. 27634 del 11/10/2021).

In particolare, come precisato da Cass. n. 20590 del 2021, quindi, il tema della condanna alle spese è stata, nel tempo, specificamente affrontato con vari interventi legislativi; il decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437 coordinato con la legge di conversione 24 ottobre 1996 n. 556 prevedeva all'art. 12. (Modifiche alla disciplina sul processo tributario) comma 1 lett. b) quanto segue: *«Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.*

La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»; con successiva modifica, a far data dal 1.1.2013, in forza della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'art. 1 comma 32, la disposizione veniva così precisata:

«Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto».

Infine, con la disposizione attualmente vigente, di cui al D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, con decorrenza 01/01/2016, all'art. 9 comma 1 lett. f) n. 2-sexies, attualmente in vigore, si prevede che *«nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.*

La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza».

Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano, in ragione della natura della controversia, in complessivi € 2.920,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria dell'Emilia-Romagna, sezione XIV, definitivamente pronunziando così

provvede:

a) accoglie l'appello proposto avverso la Sentenza n. (omissis…)/1/2019 la C.T.P. Reggio nell'Emilia, confermando per l'effetto gli avvisi di accertamento dedotti in giudizio (n. 746, 747, 748 e 749 del 28 febbraio 2018);

b) condanna la società contribuente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.920,00 oltre accessori di legge.

SRL OESIS © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2025 26/01/2025